



Ministero per i Beni e le Attività Culturali

DIREZIONE REGIONALE PER I BENI CULTURALI E PAESAGGISTICI DELLE MARCHE

SOPRINTENDENZA PER I BENI STORICI ARTISTICI ED ETNOANTROPOLOGICI DELLE MARCHE

REGOLAMENTO DELL'ARCHIVIO CATALOGO

Art. 1

L'Archivio Catalogo dipende dal Servizio Catalogo della Soprintendenza per i Beni Storici Artistici e Etnoantropologici delle Marche ed è costituito dall'insieme delle schede, sia storiche che recenti, cartacee e informatizzate, riguardanti i beni culturali immobili e mobili dei territori della regione Marche

Art. 2

L'Archivio Catalogo

- a) custodisce la suddetta documentazione, prodotta dal Ministero per i Beni e le Attività Culturali, e ne cura la conservazione, la sicurezza, l'ordinamento e l'inventariazione;
- b) vigila sulla consultazione dei documenti da parte degli utenti;
- c) presta consulenza agli utenti.

Art. 3

L'accesso all'Archivio Catalogo è libero a chiunque ne faccia richiesta e i documenti dell'Archivio Catalogo sono liberamente consultabili dagli studiosi che ne facciano motivata richiesta. Per i beni di proprietà di Enti è necessaria la preventiva autorizzazione di questi ultimi. L'utente è tenuto a sottoscrivere, sull'apposito modulo, la domanda pertinente alla documentazione conservata ed indicante chiaramente e dettagliatamente il tema e la finalità della ricerca.

Art. 4

Le domande di consultazione vanno inoltrate alla Soprintendenza per i Beni Storici Artistici e Etnoantropologici delle Marche per la necessaria autorizzazione.

Art. 5

Non è consentita la duplicazione delle schede di catalogo, se non limitatamente agli allegati fotografici; a tal fine è prevista apposita richiesta all'Archivio fotografico della Soprintendenza, che esplicherà modalità e regole per l'eventuale riproduzione.

Art. 6

L'utilizzo delle informazioni e dei dati scientifici desunti dalle schede è regolato, al pari di ogni altra fonte bibliografica, dalla legislazione relativa al diritto d'autore (Legge n. 633/1941) e successive modificazioni.

Art. 7

La documentazione, oggetto della ricerca, va richiesta al personale preposto. È fatto divieto assoluto di prelevare personalmente i documenti.; le modalità di consultazione di documenti di formato speciale vanno concordate volta per volta.

Art. 8

Esaurita la consultazione gli utenti sono tenuti a riconsegnare i documenti ottenuti in visione.

Art. 9

Gli utenti devono osservare la massima diligenza e cura nel maneggio dei documenti in consultazione. Fermo restando l'obbligo del risarcimento di cui all'art. 2043 del Codice civile a causa di uso improprio o dannoso, è fatto specifico divieto di:

- maneggiare la documentazione in modo irregolare;
- variare l'ordine dei documenti e degli allegati all'interno dei contenitori.

IL SOPRINTENDENTE